



COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E
LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 26/04/2019.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Articolo 2 – Funzioni

Articolo 3 – Luogo della celebrazione e della costituzione

Articolo 4 – Richiesta della celebrazione e della costituzione

Articolo 5 – Giornate e orari della celebrazione e della costituzione

Articolo 6 – Organizzazione del servizio

Articolo 7 – Allestimento della sala

Articolo 8 – Prescrizioni per l'utilizzo

Articolo 9 – Matrimonio/unione civile con l'ausilio di un interprete

Articolo 10 – Matrimonio/unione civile su delega

Articolo 11 – Formalità preliminari alla celebrazione

Articolo 12 – Costo del servizio

Articolo 13 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti alla celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili nel territorio del Comune di Alezio, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli da 106 a 116 del codice civile e dalla legge 20 maggio 2016, n.76.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla legge 20 maggio 2016, n.76.

ARTICOLO 2 – FUNZIONI

Per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti di ruolo del Comune a tempo indeterminato.

È facoltà del Sindaco delegare per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, a ciò abilitati per legge.

ARTICOLO 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE

Il matrimonio civile viene celebrato e l'unione civile viene costituita alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, nella Sala Consiliare del Comune o presso altro Ufficio separato di Stato Civile istituito a seguito di apposita delibera di Giunta Comunale che – per queste occasioni – assume la denominazione di “Casa Comunale”.

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 c.c.

ARTICOLO 4 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE

La richiesta di celebrazione di matrimonio e di costituzione dell'unione civile si presentano presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i richiedenti, utilizzando il modello disponibile presso lo stesso Ufficio.

L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora dell'evento, la scelta del regime patrimoniale e dovrà essere presentata presso l'Ufficio di Stato Civile almeno 90 giorni prima della data fissata, se i richiedenti sono non residenti, ed almeno 60 giorni prima se residenti nel territorio comunale. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile devono essere procedute dagli atti preliminari, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03.11.2000 e dall'art. 1 del D.P.C.M. 23/7/2016, n.144. Qualora questi non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà

procedere alla celebrazione/costituzione e la prenotazione del matrimonio e dell'unione civile decadrà automaticamente.

ARTICOLO 5 – GIORNATE E ORARI DELLA CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE

Il matrimonio civile e l'unione civile, in base alla scelta dei richiedenti, sono comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione/costituzione nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala richiesta. La disponibilità sarà comunicata, nel modo o nella forma ritenuta più rapida, ai richiedenti dall'Ufficio di Stato Civile entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

Le celebrazioni/costituzioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività:

- 1 e 6 Gennaio;
- Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile;
- 1° Maggio;
- 2 Giugno;
- 15 Agosto;
- Giorno del Santo Patrono;
- 1° Novembre;
- 8, 24, 25, 26 e 31 Dicembre;

ARTICOLO 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili/costituzione unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

La prenotazione della data e della relativa sala ove verrà celebrato il matrimonio/costituita l'unione civile non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della somma dovuta al Comune quale rimborso spese per celebrazione matrimoni civili/costituzione unioni civili.

Il pagamento dovrà essere effettuato, almeno 30 giorni prima della data prevista per il matrimonio/unione civile, tramite bollettino di c.c.p. intestato al Servizio Tesoreria del Comune oppure con accredito nel c.c. bancario intestato al Servizio Tesoreria del Comune. La causale da indicare in ogni forma di pagamento è "celebrazione matrimonio civile/costituzione unione civile del giorno xx/xx/xxxx".

ARTICOLO 7 – ALLESTIMENTO DELLA SALA

I richiedenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

La visita dei luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio civile/costituzione unione civile potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da concordare con il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

È fatto divieto al lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia, negli atri comunali e negli altri spazi eventualmente indicati dagli incaricati del Comune. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizie aggiuntive.

Nel caso si verificino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, verrà addebitato agli sposi.

ARTICOLO 9 – MATRIMONIO/UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt.13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 3

(tre) giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

ARTICOLO 10 – MATRIMONIO/UNIONE CIVILE SU DELEGA

Nel caso il matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvenga su delega di altro Comune le parti dovranno inoltrare al Comune di Alezio preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione/costituzione dell'unione con anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni.

Per il matrimonio/costituzione dell'unione civile su delega di altro Comune le parti dovranno produrre almeno 20 (venti giorni) prima della data dell'evento, salvo diverso accordo con l'Ufficiale dello Stato civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità delle parti;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- comunicazione scritta relativa alla scelta del regime patrimoniale.

ARTICOLO 11 – FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE/COSTITUZIONE

Nel giorno previsto per la celebrazione/costituzione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre alle parti, due testimoni maggiorenni (uno per una parte, uno per l'altra parte), muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la celebrazione/costituzione i richiedenti dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza, i richiedenti dovranno darne comunicazione tassativamente entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente il matrimonio/unione civile (nel caso di matrimonio/unione civile prenotati per la domenica la comunicazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del venerdì precedente).

ARTICOLO 12 – COSTO DEL SERVIZIO

Per la celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile è dovuto il pagamento di una tariffa che sarà determinato dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 42 lett. f) e 48 del T.U.E.L.

La Giunta Comunale aggiorna annualmente dette tariffe che si intendono confermate qualora non venissero annualmente aggiornate.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale in approvazione. Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.